



Torino, lì 10 gennaio 2022

Circolare n. 1/2022

OGGETTO: Legge di bilancio 2022 (L. 30.12.2021 n. 234) - Principali novità

1 PREMESSA

Sul S.O. n. 49 alla G.U. 31.12.2021 n. 310 è stata pubblicata la L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), in vigore dall'1.1.2022.

2 PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA FISCALE E AGEVOLATIVA

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni, contenute nella legge di bilancio 2022.

Argomento	Descrizione
Riforma dell'IRPEF - Modifica degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni d'imposta per tipologie reddituali -	<p>Viene prevista una riforma dell'IRPEF allo scopo di ridurre il c.d. "cuneo fiscale" e l'imposizione fiscale, che prevede:</p> <ul style="list-style-type: none">la rimodulazione degli scaglioni di reddito imponibile e delle aliquote applicabili, di cui all'art. 11 co. 1 del TUIR;la modifica delle detrazioni d'imposta per tipologie reddituali, di cui all'art. 13 del TUIR;la modifica del "trattamento integrativo della retribuzione". <p>Nuovi scaglioni di reddito imponibile e aliquote IRPEF</p> <p>Ai sensi del nuovo art. 11 co. 1 del TUIR, le aliquote IRPEF applicabili agli scaglioni di reddito imponibile si riducono da 5 a 4, così articolate:</p> <ul style="list-style-type: none">fino a 15.000,00 euro □ 23%;oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro □ 25%;oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro □ 35%;oltre 50.000,00 euro □ 43%. <p>In precedenza, invece, le aliquote IRPEF erano così articolate:</p> <ul style="list-style-type: none">fino a 15.000,00 euro □ 23%;oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro □ 27%;oltre 28.000,00 euro e fino a 55.000,00 euro □ 38%;oltre 55.000,00 euro e fino a 75.000,00 euro □ 41%;oltre 75.000,00 euro □ 43%. <p>Modifiche alle detrazioni d'imposta per tipologie reddituali</p> <p>Vengono modificate le detrazioni d'imposta per tipologie reddituali, di cui all'art. 13 del TUIR, mantenendo la precedente suddivisione relativa:</p>



Argomento	Descrizione
Modifiche al “trattamento integrativo della retribuzione”	<p>ai redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e ad alcuni redditi assimilati; ai redditi derivanti da pensioni; ai redditi derivanti dagli assegni periodici percepiti dal coniuge separato o divorziato; agli altri redditi assimilati al lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo, ai redditi d’impresa minore e ad alcuni redditi diversi.</p> <p>Viene abrogata l’ulteriore detrazione IRPEF prevista dall’art. 2 del DL 3/2020 a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) e di alcuni redditi assimilati, con un reddito complessivo superiore a 28.000,00 euro e fino a 40.000,00 euro, in quanto “assorbita” dalle nuove detrazioni di cui all’art. 13 del TUIR.</p> <p>Modifiche al “trattamento integrativo della retribuzione”</p> <p>A seguito della suddetta riforma dell’IRPEF, viene modificata la disciplina del “trattamento integrativo della retribuzione” previsto dall’art. 1 del DL 3/2020 a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) e di alcuni redditi assimilati (c.d. “bonus di 100,00 euro al mese”).</p> <p>Il limite di reddito complessivo per poter beneficiare del “trattamento integrativo della retribuzione” viene ridotto, in generale, da 28.000,00 a 15.000,00 euro.</p> <p>Per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 15.000,00 ma non a 28.000,00 euro, viene invece introdotta una particolare “clausola di salvaguardia” al fine di tutelare situazioni di “incapienza”; il “trattamento integrativo della retribuzione” viene infatti riconosciuto per un ammontare:</p> <ul style="list-style-type: none">determinato in misura pari alla differenza tra la somma di determinate detrazioni d’imposta e l’IRPEF lorda;comunque non superiore a 1.200,00 euro annui. <p>Decorrenza delle nuove disposizioni</p> <p>Le nuove disposizioni in materia di IRPEF sono entrate in vigore l’1.1.2022 e si applicano quindi a decorrere dal periodo d’imposta 2022 (modello 730/2023 o REDDITI PF 2023).</p> <p>Per il periodo d’imposta 2021 (modello 730/2022 o REDDITI PF 2022) restano applicabili le precedenti disposizioni.</p> <p>Effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati</p> <p>Le nuove disposizioni in materia di IRPEF sono già applicabili in sede di effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati relativi al periodo d’imposta 2022, ai sensi degli artt. 23 e 24 del DPR 600/73.</p>
Esclusione da IRAP di professionisti e imprenditori individuali	<p>A decorrere dal periodo d’imposta 2022, l’IRAP non è più dovuta dalle persone fisiche esercenti:</p> <ul style="list-style-type: none">attività commerciali;arti e professioni.



Argomento	Descrizione
<i>segue</i>	<p>Restano invece soggetti ad IRAP gli altri contribuenti che già ora scontano l'imposta (es. società di capitali, società di persone, enti commerciali e non commerciali, studi associati e associazioni tra professionisti).</p> <p>Ultimi adempimenti relativi al 2021</p> <p>Se ancora soggette ad IRAP nel 2021, le persone fisiche esercenti attività d'impresa ed arti e professioni nel 2022 dovranno ancora:</p> <ul style="list-style-type: none">presentare la dichiarazione IRAP 2022 (relativa al 2021) entro il 30.11.2022;versare il saldo IRAP (relativo al 2021) entro il 30.6.2022 (ovvero entro il 22.8.2022, con la maggiorazione dello 0,4%). <p>Non sono invece più dovuti gli acconti relativi al 2022.</p>
Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali	<p>Viene prorogato dal 2022 al 2025 il credito d'imposta per investimenti in beni materiali e immateriali "4.0", con modifiche in merito alla misura dell'agevolazione.</p> <p>Credito d'imposta per i beni materiali "4.0"</p> <p>Per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi "4.0", compresi nell'Allegato A alla L. 232/2016, effettuati dal 2023 al 2025, il credito d'imposta è riconosciuto (solo alle imprese) nella misura del:</p> <ul style="list-style-type: none">20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;10% del costo, per la quota di investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro;5% del costo, per la quota di investimenti tra 10 e 20 milioni di euro. <p>Credito d'imposta per i beni immateriali "4.0"</p> <p>Il credito d'imposta per gli investimenti in beni immateriali "4.0", compresi nell'Allegato B alla L. 232/2016, è riconosciuto:</p> <ul style="list-style-type: none">per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2023, nella misura del 20%, con limite massimo annuale di costi pari a 1 milione di euro;per gli investimenti effettuati nel 2024, nella misura del 15%, con un limite di costi ammissibili pari a 1 milione di euro;per gli investimenti effettuati nel 2025, nella misura del 10%, con un limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
Credito d'imposta per ricerca, sviluppo e innovazione	<p>Viene prorogato il credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, con alcune modifiche in merito alla misura dell'agevolazione.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none">il credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo viene prorogato fino al 2031, mantenendo fino al 2022 la misura già prevista (20%, nel limite di 4 milioni di euro); per i successivi periodi d'imposta fino al 2031, la misura è del 10% e nel limite di 5 milioni di euro;il credito d'imposta per le attività di innovazione tecnologica e di <i>design</i> e ideazione estetica è prorogato fino al 2025, mantenendo per i periodi d'imposta 2022 e 2023 la misura del 10% e prevedendo per i periodi d'imposta 2024 e 2025 la misura del 5%, fermo restando il limite annuo di 2 milioni di euro;



Argomento	Descrizione
<i>segue</i>	per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito d'imposta è prorogato fino al 2025 ed è riconosciuto: per il 2022, nella misura già prevista del 15%, nel limite di 2 milioni di euro; per il 2023, nella misura del 10% nel limite massimo annuo di 4 milioni di euro; per il 2024 e il 2025, nella misura del 5% nel limite annuale di 4 milioni di euro.
Credito d'imposta per la quotazione delle PMI	Viene prorogato al 2022 il credito d'imposta sui costi di consulenza relativi alla quotazione delle PMI, riducendo l'importo massimo da 500.000,00 a 200.000,00 euro.
Sospensione degli ammortamenti - Estensione al bilancio 2021	Viene esteso anche ai bilanci relativi all'esercizio 2021 il regime derogatorio di cui all'art. 60 co. 7-bis ss. del DL 104/2020 convertito, che ha consentito ai soggetti che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile di sospendere (in misura variabile da zero fino al 100%) gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali nei bilanci relativi all'esercizio 2020. La sospensione si applica, nell'esercizio 2021, per i soli soggetti che, nell'esercizio 2020, non hanno effettuato il 100% dell'ammortamento. La stessa sembrerebbe, quindi, preclusa ai soggetti che hanno sospeso soltanto una parte della quota di ammortamento.
Rivalutazione dei beni d'impresa e riallineamento dei valori civili e fiscali	Con alcune modifiche all'art. 110 del DL 104/2020 si stabilisce che, per i maggiori valori imputati ai marchi e all'avviamento nei bilanci 2020 in base a tale disciplina, la deducibilità degli ammortamenti è effettuata in misura non superiore ad un cinquantesimo per periodo d'imposta. Quindi, se ad esempio è stato riallineato il valore dell'avviamento per 9 milioni di euro, per ciascun anno dal 2021 al 2070 possono essere dedotti ammortamenti per 180.000,00 euro (1/50 di 9 milioni). È possibile mantenere l'ammortamento per diciottesimi, ma solo dietro il versamento di una ulteriore imposta sostitutiva, a scaglioni dal 12% al 16%, al netto dell'imposta sostitutiva del 3% pagata per la rivalutazione o per il riallineamento. Se viene prescelta tale opzione, per ciascun anno dal 2021 al 2038 possono essere dedotti ammortamenti per 500.000,00 euro (1/18 di 9 milioni). Una terza opzione è quella di revocare, anche parzialmente, la disciplina fiscale della rivalutazione o del riallineamento, con modalità e termini che verranno stabiliti da un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. All'impresa che rinuncia agli effetti della rivalutazione o del riallineamento l'imposta sostitutiva del 3% pagata viene rimborsata, o ne è ammesso l'utilizzo in compensazione nel modello F24. Beni diversi dai marchi e dall'avviamento Non vi sono modifiche alla disciplina della rivalutazione o del riallineamento, se l'impresa ha deciso di sfruttare tali agevolazioni nei bilanci 2020 con riferimento: ai beni materiali;



Argomento	Descrizione
	ai beni immateriali diversi da marchi e avviamento (brevetti, <i>software</i> , <i>know-how</i> , diritti di utilizzazione delle prestazioni dei calciatori, ecc.); alle partecipazioni.
Interventi di recupero del patrimonio edilizio - Proroga	Viene prorogata, con riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2024, la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16- <i>bis</i> co. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare. Rimangono ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato art. 16- <i>bis</i> del TUIR.
Proroga della detrazione c.d. "bonus mobili"	Viene prorogato, con riferimento alle spese sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024, il c.d. "bonus mobili" (art. 16 co. 2 del DL 63/2013). Per le spese sostenute nel 2022 rilevano a tal fine gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dall'1.1.2021. Il limite massimo di spesa detraibile è pari a: 10.000 euro, per le spese sostenute nel 2022; 5.000 euro, per le spese sostenute nel 2023 o 2024.
Interventi antisismici (sismabonus) - Proroga	Viene prorogato, con riguardo alle spese sostenute entro il 31.12.2024, il sismabonus di cui ai co. 1- <i>bis</i> ss. dell'art. 16 del DL 63/2013, con riguardo a tutte le tipologie di detrazioni per interventi (50%, 70-80% e 75-85%) ed anche il c.d. "sismabonus acquisti" spettante agli acquirenti degli immobili di cui al co. 1- <i>septies</i> .
Interventi di riqualificazione energetica degli edifici - Proroga	Viene prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2024 la detrazione IRPEF/IRES spettante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di cui ai co. 344 - 349 dell'art. 1 della L. 296/2006 e all'art. 14 del DL 63/2013. In generale, quindi, la detrazione spetta nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2024. Si ricorda al riguardo che, dall'1.1.2018, per alcune tipologie di interventi l'aliquota della detrazione spettante è del 50%. Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici, sono prorogate fino al 31.12.2024, altresì, le detrazioni del 70-75% del c.d. "ecobonus parti comuni", ivi comprese le detrazioni 80-85% previste dal co. 2- <i>quater</i> ¹ dell'art. 14 del DL 63/2013, laddove, sempre per gli interventi relativi alle parti comuni dell'edificio, si preferisca applicare congiuntamente, anziché separatamente, l'ecobonus e il sismabonus.
	Per quanto concerne il superbonus del 110%, stante un termine finale "generale" fissato al 30.6.2022, la riformulazione del co. 8- <i>bis</i> dell'art. 119 del DL 34/2020 amplia il predetto termine finale sino:



Argomento	Descrizione
Superbonus del 110% - Proroga ed altre novità	<p>al 31.12.2025 (con aliquota del 110% sino al 31.12.2023, del 70% per le spese sostenute nel 2024 e del 65% per le spese sostenute nel 2025), per gli interventi effettuati:</p> <ul style="list-style-type: none">da condomini, oppure da persone fisiche che possiedono per intero l'edificio oggetto degli interventi (il quale può essere composto al massimo da quattro unità immobiliari);da persone fisiche, su unità immobiliari site all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio interamente posseduto oggetto degli interventi di cui al trattino precedente (c.d. "interventi trainati");da ONLUS, organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale; <p>al 31.12.2023, per gli interventi effettuati da IACP ed "enti equivalenti" (compresi quelli effettuati da persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio) e dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa, a condizione che alla data del 30.6.2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo;</p> <p>al 31.12.2022, per gli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari, unità immobiliari "indipendenti e autonome", o comunque unità immobiliari non ubicate in edifici sulle cui parti comuni si stanno effettuando interventi "trainanti" ai fini del superbonus, a condizione che alla data del 30.6.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo.</p> <p>Le novità che la legge di bilancio 2022 introduce alla disciplina del superbonus 110%, di cui all'art. 119 del DL 34/2020, al di là della proroga della finestra temporale agevolata disposta con riguardo agli interventi effettuati da taluni soggetti, si estrinsecano in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none">nella previsione della obbligatorietà del visto di conformità, di cui al co. 11 dell'art. 119, anche nel caso di fruizione del superbonus nella naturale configurazione di detrazione fiscale posta a scomputo dell'imposta lorda in dichiarazione dei redditi, salvo il caso in cui la dichiarazione venga presentata dal contribuente sulla base di quella "precompilata" dall'Agenzia delle Entrate, oppure per il tramite del sostituto d'imposta che gli presta assistenza fiscale;nell'introduzione, nel co. 13-<i>bis</i> dell'art. 119, di un rinvio ad un apposito decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanarsi entro il 9.2.2022, al quale è demandato il compito di stabilire, "per talune tipologie di beni", i valori massimi stabiliti ai fini dell'attestabilità della congruità delle spese sostenute;nella specificazione, sempre nel co. 13-<i>bis</i> dell'art. 119, che i prezzi individuati dal DM 6.8.2020 "Requisiti" (ossia i prezzi regionali e i prezzi DEI) possono essere applicati anche ai fini del rilascio dell'attestazione di congruità sulle spese sostenute per interventi di riduzione del rischio sismico (agevolate con il superbonus o il "semplice" sismabonus), nonché



Argomento	Descrizione
	per quelle sostenute per interventi di rifacimento delle facciate esterne (agevolate con il <i>bonus</i> facciate) e per quelle sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio (agevolate con la detrazione IRPEF 50%).
Nuova detrazione per le barriere architettoniche	<p>Viene introdotto un <i>bonus</i> edilizio dedicato agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche.</p> <p>La detrazione, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none">spetta nella misura del 75%;spetta per le spese documentate sostenute dall'1.1.2022 al 31.12.2022;deve essere ripartita in cinque rate di pari importo. <p>La detrazione nella misura del 75% delle spese sostenute è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:</p> <ul style="list-style-type: none">50.000,00 euro, per gli interventi negli edifici unifamiliari (villette e simili) o per quelli nelle singole unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;40.000,00 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, se è composto da 2 a 8 unità immobiliari;30.000,00 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, se è composto da più di 8 unità immobiliari. <p>Anche questo nuovo <i>bonus</i> edilizio viene ricompreso, mediante contestuale modifica dell'art. 121 co. 2 del DL 34/2020, nel novero di quelli per i quali è possibile esercitare le opzioni per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito.</p>
Proroga del c.d. "bonus facciate"	La detrazione fiscale spettante per gli interventi di rifacimento delle facciate degli immobili (c.d. " <i>bonus</i> facciate"), di cui all'art. 1 co. 219 - 223 della L. 160/2019, è prorogata anche alle spese sostenute nell'anno 2022, ma con una riduzione dell'aliquota dal 90% al 60%.
Proroga del c.d. "bonus verde"	<p>È prorogato anche per gli anni dal 2022 al 2024 il c.d. "<i>bonus</i> verde" di cui ai co. 12 - 15 dell'art. 1 della L. 27.12.2017 n. 205.</p> <p>La detrazione IRPEF del 36%, pertanto, spetta:</p> <ul style="list-style-type: none">per le spese documentate, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti dall'1.1.2018 al 31.12.2024;fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 5.000,00 euro per unità immobiliare ad uso abitativo.
Bonus colonnine di ricarica dei veicoli elettrici	In relazione al <i>bonus</i> colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, di cui all'art. 16-ter del DL 63/2013, non è prevista alcuna proroga del termine finale. Di conseguenza, per le spese sostenute dopo il 31.12.2021 sarà possibile fruire del relativo <i>bonus</i> soltanto se sussisteranno i presupposti per considerare l'intervento "trainato" nel superbonus 110%, ai sensi del co. 8 dell'art. 119 del DL 34/2020.



Argomento	Descrizione
Opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito	<p>Con riguardo alla disciplina delle opzioni per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito, che possono essere esercitate in relazione ai <i>bonus</i> edilizi, ai sensi dell'art. 121 del DL 34/2020, la legge di bilancio 2022:</p> <ul style="list-style-type: none">proroga la finestra temporale di operatività della disciplina delle opzioni in parallelo alla proroga dei <i>bonus</i> edilizi;amplia il novero delle detrazioni "edilizie" per le quali è possibile esercitare le predette opzioni (si inserisce la nuova detrazione per le barriere architettoniche e quella spettante per la realizzazione di box auto pertinenziali);generalizza, salvo che per taluni interventi c.d. "minori" (interventi classificati come attività di edilizia libera e interventi di importo complessivo non superiore a 10.000,00 euro, fatta eccezione per quelli che beneficiano del c.d. "<i>bonus</i> facciate"), l'obbligo di accompagnare l'esercizio dell'opzione con una attestazione di congruità delle spese e un visto di conformità dei dati della documentazione che attesta la spettanza del beneficio;comprende, tra le spese detraibili, quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità dei dati e dell'attestazione di congruità delle spese oggetto delle opzioni.
Detrazione IRPEF per i giovani inquilini	<p>Viene modificata la disciplina della detrazione IRPEF, di cui all'art. 16 co. 1-ter del TUIR, spettante a favore dei giovani conduttori che stipulino un contratto di locazione, ai sensi della L. 9.12.98 n. 431, in relazione all'unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale (si intende tale quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente).</p> <p>Ambito soggettivo</p> <p>L'agevolazione riguarda i giovani:</p> <ul style="list-style-type: none">di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti (la precedente formulazione del co. 1-ter prevedeva che l'agevolazione spettasse ai "giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni");con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro. <p>Durata e condizioni</p> <p>Dall'1.1.2022, la detrazione spetta:</p> <ul style="list-style-type: none">per i primi 4 anni di durata contrattuale (fino al 31.12.2021 gli anni erano 3);a condizione che l'abitazione locata sia diversa dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati. <p>Pertanto, se il contratto è stipulato nel 2022, la detrazione può essere fruita per gli anni dal 2022 al 2025.</p> <p>Determinazione della detrazione</p> <p>Dall'1.1.2022, la detrazione IRPEF spettante è pari:</p> <ul style="list-style-type: none">a 991,60 euro;



Argomento	Descrizione
	<p>ovvero, se superiore, al 20% dell'ammontare del canone di locazione e comunque entro il limite massimo di 2.000,00 euro di detrazione.</p> <p>La detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale.</p>
<p>Sospensione dei termini degli adempimenti tributari del professionista per malattia o infortunio</p>	<p>In caso di malattia o infortunio del professionista anche non connessi al lavoro, è prevista:</p> <ul style="list-style-type: none">la sospensione della decorrenza dei termini relativi agli adempimenti tributari a carico del professionista;l'esclusione di responsabilità, e delle relative sanzioni per il professionista e il cliente, per i termini tributari che scadono nei 60 giorni successivi all'evento. <p>Sospensione dei termini</p> <p>In caso di:</p> <ul style="list-style-type: none">malattia o infortunio del professionista, anche non connessi al lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che comporti l'astensione dal lavoro per più di 3 giorni ai sensi dell'art. 2 del DPR 30.6.65 n. 1124,parto prematuro della libera professionista,interruzione della gravidanza oltre il terzo mese,decesso del libero professionista, <p>sono sospesi i termini relativi agli adempimenti tributari dal giorno del ricovero in ospedale (o dal giorno d'inizio delle cure domiciliari) fino a 30 giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari (per il parto prematuro, la sospensione decorre dal giorno del ricovero per il parto; in caso di interruzione della gravidanza, dal giorno successivo all'interruzione della gravidanza; in caso di morte del professionista, la sospensione ha durata di 6 mesi dalla data del decesso).</p> <p>Gli adempimenti sospesi devono essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione e, per le somme dovute a titolo di tributi, si applicano gli interessi al tasso legale per il periodo di tempo decorrente dalla scadenza originaria a quella di effettivo pagamento.</p> <p>Esclusione della responsabilità</p> <p>In caso di ricovero (o cure domiciliari) per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, al libero professionista o al suo cliente non è imputata alcuna responsabilità per la scadenza di un termine tributario stabilito in favore della pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte del libero professionista nei 60 giorni successivi.</p> <p>Documentazione</p> <p>La sospensione dei termini e l'esclusione della responsabilità operano purché sussistano:</p>



Argomento	Descrizione
<i>segue</i>	<p>un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o al giorno di inizio della cura domiciliare;</p> <p>un certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante.</p> <p>Copie di tali documenti devono essere consegnate o inviate, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o via PEC, agli uffici della pubblica amministrazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni in esame.</p> <p>In caso di decesso del libero professionista, è il cliente a dover trasmettere agli uffici della pubblica amministrazione il mandato professionale, entro 30 giorni dal decesso.</p> <p>Accertamento e sanzioni</p> <p>La pubblica amministrazione può richiedere alle aziende sanitarie locali l'effettuazione di visite di controllo nei confronti di coloro che richiedono l'applicazione della sospensione.</p> <p>Chiunque benefici della sospensione sulla base di una falsa dichiarazione o attestazione è punito con una sanzione pecuniaria da 2.500,00 a 7.750,00 euro e con l'arresto da 6 mesi a 2 anni. Ogni altra violazione delle presenti disposizioni è punita con una sanzione pecuniaria da 250,00 a 2.500,00 euro. Le suddette sanzioni si applicano, altresì, a chiunque favorisca il compimento degli illeciti suindicati.</p>
Cartelle di pagamento - Posticipazione dei termini di pagamento	<p>Per le cartelle di pagamento notificate dall'1.1.2022 al 31.3.2022, il termine di pagamento è di 180 giorni e non di 60 giorni.</p> <p>Si tratta dell'estensione di un'agevolazione esistente, in quanto era già stata prevista dal DL 146/2021 per le cartelle di pagamento notificate dall'1.9.2021 al 31.12.2021.</p>
Proroga delle misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione per gli under 36	<p>Sono prorogate alcune misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione da parte di soggetti con meno di 36 anni di età.</p> <p>Agevolazioni per l'acquisto della prima casa da parte di under 36</p> <p>L'agevolazione "Prima casa <i>under 36</i>" è estesa agli atti stipulati fino al 31.12.2022.</p> <p>L'agevolazione opera per l'acquisto della "prima casa" di abitazione da parte di soggetti <i>under 36</i> anni, con ISEE non superiore a 40.000,00 euro e consiste:</p> <ul style="list-style-type: none">nell'esenzione dalle imposte d'atto (imposta di registro, imposta ipotecaria e imposta catastale) e, per gli atti imponibili ad IVA, in un credito d'imposta pari all'IVA corrisposta in relazione all'acquisto medesimo;nell'esenzione dall'imposta sostitutiva sui mutui erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione degli immobili agevolati. <p>Per applicare il beneficio devono sussistere anche le condizioni previste per l'acquisto della "prima casa" dalla Nota <i>II-bis</i> all'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86.</p>



Argomento	Descrizione
	<p>Accesso al fondo di garanzia per la prima casa</p> <p>È prorogato al 31.12.2022 il termine per presentare le domande per l'accesso al Fondo di garanzia per la prima casa da parte di soggetti <i>under 36</i>, titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all'art. 1 della L. 92/2012, con ISEE non superiore a 40.000,00 euro annui, per i finanziamenti con limite di finanziabilità superiore all'80%.</p>
Misure per il sostegno al credito delle imprese	<p>Vengono prorogate alcune misure di sostegno alle imprese.</p> <p>Fondo di Garanzia PMI</p> <p>È prorogata al 30.6.2022 l'operatività straordinaria del Fondo di Garanzia PMI, prevedendo contestualmente alcuni ridimensionamenti:</p> <ul style="list-style-type: none">dall'1.4.2022, la garanzia sarà concessa previo pagamento di una commissione <i>una tantum</i> (nuovo art. 13 co. 1 lett. a) del DL 23/2020);la garanzia per operazioni fino a 30.000,00 euro è ridotta, a partire dall'1.1.2022, all'80% e il rilascio della garanzia è subordinato, dall'1.4.2022, al pagamento di una commissione (nuovo art. 13 co. 1 lett. m) del DL 23/2020). <p>Inoltre, è prorogata al 30.6.2022 l'operatività della garanzia per operazioni fino a 30.000,00 euro in favore degli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti (art. 13 co. 12-<i>bis</i> del DL 23/2020).</p> <p>Tra l'1.7.2022 e il 31.12.2022 il Fondo opererà nel modo che segue:</p> <ul style="list-style-type: none">l'importo massimo garantito per singola impresa è pari a 5 milioni di euro;la garanzia è concessa previa applicazione del modello di valutazione del merito creditizio, ferma l'ammissibilità dei soggetti rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione (che di regola non hanno accesso al Fondo);le operazioni finanziarie concesse, per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione sono garantite nella misura massima del 60% dell'importo dell'operazione finanziaria, anziché dell'80%. <p>Garanzia SACE</p> <p>Viene prorogata al 30.6.2022 l'operatività della Garanzia SACE (art. 1 del DL 23/2020).</p> <p>Garanzia green</p> <p>Le risorse destinate alle garanzie concesse dalla SACE sui finanziamenti a favore di progetti del <i>green new deal</i> (art. 64 del DL 76/2020) saranno determinate con la legge di bilancio, nei limiti di impegno assumibili fissati annualmente da questa.</p>

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e porgiamo cordiali saluti.